

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 8078047743

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): J24E16000050002



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA MOBILITÀ RIGUARDANTE LA A4
(TRATTO VENEZIA – TRIESTE) ED IL RACCORDO VILLESSE – GORIZIA
via Locchi, 19 – 34143 Trieste
ORDINANZA n° 3702 dell'11/09/2008 e s.m.i.

**Servizio di verifica dei progetti definitivi ed esecutivi del 2° e del 3° lotto
del collegamento stradale veloce fra l'autostrada A4 (casello di
Palmanova) e l'area del triangolo della sedia in comune di Manzano**

DISCIPLINARE DI GARA

La Stazione Appaltante si riserva di apportare rettifiche o integrazioni al bando di gara, al presente disciplinare di gara e alle schede di partecipazione. Le eventuali rettifiche e integrazioni saranno pubblicate nelle “FAQ” della pagina dedicata alla presente procedura del sito internet www.commissarioterzacorsia.it al percorso “Appalti, Bandi e Avvisi ” - “Bandi attualmente in essere sopra soglia”, entro 10 giorni antecedenti al termine per la presentazione delle offerte. I concorrenti hanno pertanto l’onere di verificare la pubblicazione di eventuali rettifiche ed integrazioni prima di presentare la domanda di partecipazione.

Si precisa che, per il solo invio delle offerte mediante mezzo di comunicazione elettronica così come previsto dall’art. 40 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., la presente procedura prevede l’utilizzo del cd. “portale appalti” della S.p.A. Autovie Venete, del cui supporto tecnico, operativo e logistico si avvale il Commissario delegato ai sensi dell’art. 2, comma 1bis dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 s.m.i.. Il portale appalti della S.p.A. Autovie Venete non sarà utilizzato per nessuno altro adempimento o comunicazione della presente procedura di gara, per i quali resta quindi valida unicamente la pagina dedicata alla presente procedura del sito internet www.commissarioterzacorsia.it al percorso “Appalti, Bandi e Avvisi” - “Bandi attualmente in essere sopra soglia”, nonché le comunicazioni inoltrate via posta elettronica certificata.

1. PREMESSE

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con l’art. 1, comma 1, dell’Ordinanza 5 settembre 2008, n. 3702 e s.m.i., ha nominato il “*Commissario delegato per l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell’area interessata dalla realizzazione della terza corsia del tratto della Autostrada A4 tra Quarto d’Altino e Villesse nonché dell’adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse-Gorizia*” (di seguito, il “Commissario delegato” o “Stazione appaltante”).

L’art. 1, comma 1, lettere c) della prefata Ordinanza dispongono che il Commissario Delegato provveda rispettivamente “*alla realizzazione delle opere di competenza di enti diversi dalla Concessionaria S.p.A. Autovie Venete, tenuto conto della programmazione e della disponibilità finanziaria degli stessi, comunque funzionali al decongestionamento dell’area interessata dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla presente ordinanza*”.

L’art. 1, comma 2, della prefata Ordinanza dispone che il Commissario delegato provveda al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere di cui sopra e può adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere.

Il Commissario delegato con Decreto n. 45 del 14 gennaio 2010 ha individuato la S.p.A. Autovie Venete quale supporto tecnico, operativo e logistico per la realizzazione del collegamento stradale veloce fra l’autostrada A4 (casello di Palmanova) e l’area del triangolo della sedia in comune di Manzano.

Il Soggetto Attuatore, in ragione di tali presupposti, con decreto a contrarre n. 414 del 04.11.2019, ha deliberato di affidare il servizio di verifica dei progetti definitivi ed esecutivi del 2° e del 3° lotto del collegamento stradale veloce fra l’autostrada A4 (casello di Palmanova) e l’area del triangolo della sedia in comune di Manzano.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Le attività oggetto del presente appalto dovranno essere svolte sia presso la sede dell’aggiudicatario del servizio sia presso le sedi della Stazione Appaltante (Provincia di Trieste - codice NUTS: ITH44 - e Provincia di Udine - codice NUTS: ITH42).

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all’intervento “del 2° e del 3° lotto del collegamento stradale veloce fra l’autostrada A4 (casello di Palmanova) e l’area del triangolo della sedia in comune di Manzano” è stato approvato dalla Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con Delibera n° 1866 del 8 ottobre 2018 ed è reso disponibile con le modalità descritte al punto successivo.

Il servizio di architettura e ingegneria per la redazione dei progetti definitivi ed esecutivi del 2° e del 3° lotto

del collegamento stradale veloce fra l'autostrada A4 (casello di Palmanova) e l'area del triangolo della sedia in comune di Manzano e servizi accessori è stato aggiudicato con Decreto del Commissario delegato n. 409 del 28 agosto 2019.

CIG 8078047743 - CUP J24E16000050002

La Stazione appaltante è il Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia – Trieste) ed il raccordo Villesse – Gorizia, Via Locchi n. 19, 34143 Trieste.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., è l'ing. Paolo Perco, domiciliato per la carica c/o Commissario delegato - Via del Locchi n. 19 - 34143 tel. 040/3189111, telefax 040/3189313, P.E.C.: gare@pec.commissarioterzacorsia.it.

Il profilo dell'amministrazione aggiudicatrice è www.commissarioterzacorsia.it.

Si rappresenta che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 7 del 09.01.2019, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020, fermo restando che la fattispecie non avrà effetti sulla presente procedura di gara in virtù delle disposizioni di seguito riportate.

Si precisa che in qualsiasi momento la S.p.A. Autovie Venete potrà subentrare al Commissario delegato in qualità di Stazione appaltante nella presente procedura di gara o nel successivo contratto. Analogamente, in qualsiasi momento il nuovo soggetto concessionario autostradale (l'attuale concessione della S.p.A. Autovie Venete è scaduta il 31.03.2017) o altro soggetto terzo indicato dalla Stazione Appaltante potrà subentrare al Commissario delegato o alla S.p.A. Autovie Venete in qualità di Stazione appaltante nella presente procedura di gara o nel successivo contratto. Il subentro non comporterà alcun onere o vantaggio per i concorrenti e l'aggiudicatario, né da parte della Commissario delegato, né da parte di S.p.A. Autovie Venete, né da parte del nuovo soggetto Concessionario o soggetto terzo.

Il subentrante potrà proseguire, sospendere, modificare, prorogare, annullare o revocare la procedura di gara, senza che i concorrenti e/o l'eventuale aggiudicatario possano avanzare pretese di nessun genere né nei confronti del Commissario delegato, né nei confronti della S.p.A. Autovie Venete né nei confronti del nuovo Concessionario o del soggetto terzo.

Il subentrante nel contratto potrà proseguire il rapporto contrattuale in essere o recedere dal contratto stesso e in tal caso sarà tenuto a corrispondere all'Operatore Economico unicamente quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Null'altro sarà dovuto all'Operatore Economico, a nessun titolo, né da parte del Commissario delegato né da parte del nuovo Concessionario né da parte della S.p.A. Autovie Venete.

Nel caso in cui non avvenga il subentro nel contratto da parte del nuovo Concessionario o di soggetto terzo, la S.p.A. Autovie Venete potrà recedere dal contratto stesso corrispondendo all'appaltatore unicamente quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Null'altro sarà dovuto all'Operatore Economico a nessun titolo, né da parte del nuovo Concessionario né da parte della S.p.A. Autovie Venete.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende i seguenti allegati:

1. Capitolato Speciale d'Appalto:
 - 1.1. Norme Generali;
 - 1.2. Norme Tecniche;
 - 1.3. Calcolo del corrispettivo.
2. Schema di contratto.
3. Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento "del 2° e del 3° lotto del collegamento stradale veloce fra l'autostrada A4 (casello di Palmanova) e l'area del triangolo della sedia in comune di Manzano" approvato dalla Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con Delibera n° 1866 del 8 ottobre 2018.

4. Protocollo di Legalità tra le Prefetture UU.TT.G. di Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone, Venezia, Treviso ed il Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed il raccordo Villesse-Gorizia del 12 maggio 2009 (prot. Commissario Atti/39).
5. Bando di gara;
6. Disciplinare di gara (il presente documento);
7. Scheda 1 – Domanda di partecipazione;
8. Scheda 1bis - Operatore Economico componente di un Raggruppamento temporaneo, di un consorzio ordinario, di un GEIE o di un'aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete;
9. Scheda 2 – Informazioni sull'operatore economico e altre dichiarazioni;
10. Scheda 3 – Offerta economica;
11. Documento di gara unico europeo (DGUE);
12. Decreto a contrarre.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.commissarioterzacorsia.it>, (nella pagina dedicata alla presente procedura al percorso “Appalti, Bandi e Avvisi” - “Bandi attualmente in essere sopra soglia”) ad eccezione dell'allegato 3 (progetto di fattibilità tecnica ed economica) a causa delle dimensioni.

Il solo allegato 3 è scaricabile in formato .pdf accedendo al seguente sito FTP (File Transfer Protocol): <http://share.autovie.net>. Per l'accesso dovranno essere utilizzate le credenziali che saranno fornite tramite posta elettronica certificata P.E.C., entro 48 ore lavorative dalla richiesta da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica certificata P.E.C. gare@pec.commissarioterzacorsia.it.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite PEC all'indirizzo gare@pec.commissarioterzacorsia.it, entro le ore 12.00 del giorno 10.12.2019. Pertanto, le richieste di chiarimenti pervenute dopo tale termine potranno non essere prese in considerazione.

L'oggetto della P.E.C. dovrà riportare la dicitura “quesito” seguita dal CIG della procedura. In caso contrario, la Stazione appaltante non potrà essere considerata responsabile per l'eventuale mancata risposta alla richiesta di chiarimento.

Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nelle “FAQ” della pagina dedicata alla presente procedura del sito internet www.commissarioterzacorsia.it al percorso “Appalti, Bandi e Avvisi” - “Bandi attualmente in essere sopra soglia”, nonché mediante PEC esclusivamente al soggetto che ha inoltrato la richiesta.

Non verranno date risposte a quesiti di natura giuridica o interpretazioni delle norme di legge; si forniranno esclusivamente chiarimenti di natura procedurale.

Costituisce un onere dei concorrenti esaminare il contenuto delle risposte pubblicate, rimanendo la Stazione appaltante dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.

Tutte le richieste e le relative risposte si daranno per conosciute da tutti i concorrenti che presenteranno offerta.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., i concorrenti sono tenuti ad indicare, all'atto dell'iscrizione al portale appalti della S.p.A. Autovie Venete, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC gare@pec.commissarioterzacorsia.it e all'indirizzo pec indicato dai concorrenti all'atto dell'iscrizione al portale appalti della S.p.A. Autovie Venete.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente comunicate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, professionisti associati, società di professionisti, società di ingegneria, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata all'indirizzo di posta elettronica PEC indicato all'atto dell'iscrizione al portale appalti della S.p.A. Autovie Venete si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, associati, consorziati o, in qualsiasi modo riuniti.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto la corrispondente attività di progettazione è svolta da un unico operatore economico e pertanto l'ottimizzazione dell'interlocuzione tra progettista, stazione appaltante e verificatore può essere raggiunta solo individuando anche per quest'ultimo servizio un unico soggetto.

L'importo complessivo presunto posto a base di gara e soggetto a ribasso per il servizio da affidare, al netto di Iva, degli oneri previdenziali se dovuti, e/o di altre imposte e contributi di legge è riportato nella seguente tabella:

Tabella n. 1 – Importo dell'appalto

Descrizione servizi/beni	CPV	Importo
Servizio di verifica di progettazione definitiva.	71356100-9	€ 91.267,23
Servizio di verifica di progettazione esecutiva.	71356100-9	€ 91.267,23
Importo totale a base di gara soggetto a ribasso		€182.534,46

Non sono previsti costi per la sicurezza da interferenze.

L'importo del corrispettivo per il servizio di verifica della progettazione da liquidare a corpo, è stato stimato sulla base delle categorie, destinazioni funzionali ed ID individuate dal Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 ed è presentato nella seguente tabella.

Tabella n. 2 – Importo del corrispettivo per il servizio di architettura ed ingegneria

Categoria	Destinazione funzionale	ID	Grado di complessità	Importo stimato dei lavori	Importo calcolato del corrispettivo
Infrastrutture per la mobilità	Viabilità ordinaria	V.02	0,45	€ 12.229.600,18	€ 72.058,40
Strutture	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.03	0,95	€ 4.330.591,04	€ 62.954,94
Strutture	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.04	0,90	€ 420.191,60	€ 9.578,02
Idraulica	Opere di bonifica e derivazioni	D.02	0,45	€ 2.787.078,85	€ 20.763,46
Impianti	Impianti elettrici e speciali a servizio	IA.03	1,15	€ 661.466,06	€ 17.179,64

	delle costruzioni – Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota				
TOTALE				€ 20.428.927,73	€ 182.534,46

Il dettaglio del calcolo del corrispettivo indicato in tabella 2 per il servizio di architettura ed ingegneria da affidare è riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto – Calcolo del corrispettivo, allegato ai documenti di gara.

Per la prestazione resa non è previsto il ricalcolo della parcella sugli importi delle opere che saranno state effettivamente computate in sede di progetto definitivo ed esecutivo.

Si precisa che l'oggetto del presente appalto non è suddiviso in prestazioni principali e secondarie in quanto le prestazioni previste sono di natura sostanzialmente omogenea e strettamente interdipendenti e richiedono medesime competenze di natura multidisciplinare. Ne consegue che l'unico tipo di raggruppamento ammissibile è quello di tipo orizzontale.

L'appalto è finanziato con fondi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

4. DURATA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E OPZIONI

4.1 DURATA

La durata complessiva dell'appalto è pari a **90** (novanta) giorni naturali non consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di avvio. Per l'articolazione delle fasi in cui è suddivisa la durata del servizio si rimanda al relativo articolo presente all'interno delle Norme Generali del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al presente disciplinare.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Non sono previste opzioni o rinnovi.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Secondo quanto indicato all'art. 26, comma 6, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dalle linee guida A.N.AC. di attuazione del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", saranno ammessi a partecipare alla gara, in forma singola o associata, i seguenti operatori economici:

- a) gli organismi di ispezione di tipo A e di tipo C accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, nel settore "Costruzioni edili e delle opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica" per attività di verifica della progettazione ai fini della validazione, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli;
- b) i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari tra i suddetti Organismi, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- c) i consorzi stabili e i GEIE tra i soggetti di cui alle lettere a) e b);
- d) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a) e b) aderenti al contratto di rete ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. in quanto compatibili.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

In caso di raggruppamento tra concorrenti, l'accreditamento come organismo di ispezione di tipo A e di tipo C deve essere posseduto da ogni componente del raggruppamento.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Non è ammessa la partecipazione di operatori economici, anche in raggruppamento temporaneo o consorzio stabile, che abbiano rispetto ad altri operatori economici partecipanti alla gara rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. o che abbiano una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Ai sensi della lett. m) del comma 5 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., in tal caso saranno esclusi sia l'operatore economico controllante sia gli operatori economici controllati, nonché i raggruppamenti temporanei ed i consorzi stabili ai quali tali operatori economici eventualmente partecipino, salvo che l'operatore economico non dimostri che il rapporto di controllo non ha influito sul proprio comportamento nell'ambito della gara.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il requisito di assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. deve inoltre essere posseduto da tutti i professionisti indicati nell'offerta, responsabili dell'espletamento del servizio, nonché dal professionista incaricato come Coordinatore del gruppo di verifica, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con il concorrente. Tutti i professionisti indicati nell'offerta devono, pertanto, rendere tale dichiarazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D. M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D. L. 3 maggio 2010 n. 78 e s.m.i. conv. in L. 122/2010 e s.m.i.) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

6.1 PROFESSIONISTI INDICATI

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico deve essere espletato da professionisti personalmente responsabili del servizio e che devono essere nominativamente indicati già in sede di presentazione della domanda di partecipazione, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Tali figure dovranno essere in possesso di specifiche e comprovate competenze, ciascuna per la tematica di pertinenza.

Tra i professionisti indicati dovranno essere obbligatoriamente compresi:

1. un Coordinatore del gruppo di verifica: professionista incaricato come coordinatore del gruppo di lavoro di verifica, nella persona di un laureato in ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo albo professionale da almeno 10 anni, che in caso di aggiudicazione sottoscriverà tutti i rapporti rilasciati dall'organismo di ispezione, nonché il rapporto conclusivo;
2. un Ispettore responsabile della verifica della progettazione delle opere stradali;
3. un Ispettore responsabile della verifica della progettazione delle opere strutturali;
4. un Ispettore responsabile della verifica della progettazione degli impianti;
5. un Ispettore responsabile della verifica della progettazione della sistemazione idraulica e delle opere idrauliche;
6. un Ispettore geologo;
7. un Ispettore responsabile della verifica della progettazione delle opere di protezione acustica, competente in acustica ai sensi della L. 447/95 s.m.i.;
8. un Ispettore responsabile della verifica del piano di sicurezza e coordinamento, abilitato a svolgere il ruolo di coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Il concorrente deve indicare un numero minimo di nominativi di professionisti per l'espletamento dell'incarico pari a 5 (cinque).

Lo stesso nominativo può essere indicato per più di una figura professionale, fermo restando che il numero minimo di nominativi complessivamente indicato deve essere pari a 5 (cinque).

I professionisti indicati devono essere in possesso, al momento della partecipazione alla gara, dell'iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche ed il servizio di verifica. In particolare, i professionisti indicati devono possedere i requisiti previsti dal Regolamento Accredia RT07.

I professionisti indicati devono inoltre essere in regola con gli obblighi di formazione previsti dai relativi Ordini, Albi o altri elenchi disposti in attuazione all'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

I nominativi indicati nella domanda di partecipazione sono vincolanti per tutta la durata del servizio e non potranno essere modificati se non per motivata nonché sopravvenuta causa e su espressa autorizzazione della Stazione Appaltante, subordinata alla verifica del possesso da parte del professionista subentrante di tutti i requisiti di quello uscente.

Il concorrente indica i professionisti tramite la compilazione della scheda 1 allegata al presente disciplinare. Il concorrente riporta inoltre, per ciascun professionista nominativamente indicato, il legame intercorrente tra quest'ultimo ed il concorrente stesso (direttore tecnico, dipendente, ecc..).

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal disciplinare ai punti 7.2 e 7.3 nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

Si precisa che in applicazione del principio comunitario che vieta la discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di persone, ammessi dal D.M. n. 34 del 2013.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Requisiti del concorrente

- a) Essere in possesso, alla data di pubblicazione del bando di gara, di certificazione di accreditamento, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, come organismi di ispezione di Tipo A o di Tipo C, così come previsto all'art. 26, comma 6, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per le attività di verifica ai fini della progettazione.

L'accREDITAMENTO, ai sensi della predetta norma europea come Organismi di ispezione, dovrà essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma associata.

Data la tipologia dell'incarico oggetto di affidamento NON sarà ammesso l'istituto dell'avvalimento con riferimento all'accREDITAMENTO come organismo di ispezione ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

La comprova del requisito è fornita mediante copia del certificato di accREDITAMENTO che dovrà essere inserito nel sistema AVCpass dall'operatore economico.

- b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con il servizio della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti dei professionisti indicati facenti parte del gruppo di lavoro

- c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto dei professionisti.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 5, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo dei professionisti indicati.

Per il professionista indicato come Coordinatore del gruppo di verifica

- d) l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere o architetto da almeno dieci anni e l'iscrizione al relativo albo professionale.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 6, i dati relativi al possesso, in capo al professionista indicato, dei requisiti suddetti.

Per il professionista indicato per l'espletamento della verifica del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

- e) I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 7, i dati relativi al possesso, in capo al professionista indicato, dei requisiti suddetti.

Per il professionista indicato come competente in acustica

- f) Il possesso dell'abilitazione come tecnico competente in acustica ai sensi ai sensi del comma 6 dell'art. 2 della L. 447/95 s.m.i..

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 8, il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'elenco.

Per il professionista indicato come geologo

- g) i requisiti di iscrizione al relativo albo professionale.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 9, il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'elenco.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) Fatturato globale per servizi di verifica di progetti, di progettazione o di direzione lavori, relativo ai migliori tre esercizi degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la pubblicazione del bando di gara sulla GURI, per un importo pari a **€365.068,92**, pari a 2 volte l'importo del servizio posto a base di gara. Ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., si precisa che tale requisito è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara. I requisiti richiesti sono proporzionati all'oggetto dell'appalto e tali da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e di proporzionalità.

La dichiarazione di tale requisito può essere formulata utilizzando la scheda 1 allegata al presente disciplinare.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., mediante:

- per le Società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai servizi eseguiti.

I servizi di verifica di progetti, di progettazione o di direzione lavori che sono utilizzabili per dimostrare i requisiti di cui alle successive lett. a) sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo nel caso di servizi iniziati in epoca precedente.

I servizi svolti in raggruppamento temporaneo o comunque in forma congiunta sono utilizzabili nella misura desumibile dal certificato comprovante lo svolgimento del servizio in cui devono essere riportate le prestazioni effettuate da ciascun componente.

Per le categorie Strutture e Infrastrutture per la mobilità ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Per la categoria Idraulica ID.opere D.02 ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alle ID.opere D.03, D.04 e D.05.

Per la categoria Impianti ID.opere IA.03 ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative all'ID.opere IA.04.

- a) servizi "di punta" espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie, destinazione funzionali e ID della successiva tabella, almeno due servizi di verifica di progetti, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari a 0,50 volte l'importo stimato dei lavori della categoria. In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari all'importo stimato dei lavori nella relativa categoria, destinazione funzionale e ID:

Tabella n. 3 – Requisito dei servizi di punta espletati negli ultimi dieci anni

Categoria	Destinazione funzionale	ID opere	Importo stimato dei lavori	x	Requisito: per ciascuno dei 2 servizi
Infrastrutture per la mobilità	Viabilità ordinaria	V.02	€ 12.229.600,18	0,50	€ 6.114.800,09
Strutture	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.03	€ 4.330.591,04	0,50	€ 2.165.295,52

Strutture	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.04	€ 420.191,60	0,50	€ 210.095,80
Idraulica	Opere di bonifica e derivazioni	D.02	€ 2.787.078,85	0,50	€ 1.393.539,43
Impianti	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.03	€ 661.466,06	0,50	€ 330.733,03

Si precisa che i due servizi atti a dimostrare tale requisito per ognuna delle categorie, destinazioni funzionali e ID non possono essere frazionati e pertanto ciascuno di essi deve risultare svolto per intero da un unico soggetto.

La dichiarazione di tale requisito può essere formulata utilizzando la scheda 1 allegata al presente disciplinare.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE E GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti relativi al possesso della certificazione di accreditamento, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, come organismi di ispezione di Tipo A o di Tipo C per le attività di verifica ai fini della progettazione e quello relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. a) e b), devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti indicati nella scheda 1 per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d), relativo all'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere o architetto da almeno dieci anni e l'iscrizione al relativo albo professionale, è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato nella scheda 1 come Coordinatore del gruppo di verifica.

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato nella scheda 1 come incaricato della prestazione di verifica del coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. f) relativo all'abilitazione del tecnico competente in acustica ai sensi della L. 447/95 s.m.i. è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato nella scheda 1 come incaricati della prestazione di verifica delle opere di protezione acustica.

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. g) relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato nella scheda 1 come incaricati della verifica della relazione geologica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 lett. a) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento.

Come specificato al punto 3, dal momento che l'oggetto del presente appalto non è suddiviso in prestazioni principali e secondarie, l'unico tipo di raggruppamento ammissibile è quello di tipo orizzontale.

L'impegno a costituire il raggruppamento temporaneo (se da costituire) ovvero l'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di concorrenti (se già costituito), deve elencare tutti gli operatori economici partecipanti con le rispettive quote di partecipazione nonché, ai sensi del comma 4 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., la descrizione delle parti del servizio che saranno svolte da ciascuno, nonché l'operatore economico che assumerà il ruolo di mandatario.

Il ruolo di mandante/mandatario di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ovvero da una sub-raggruppamento con le forme di un raggruppamento temporaneo.

L'obbligo di specificazione delle parti del servizio in capo a ciascun operatore economico di cui al comma 4 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. si ritiene assolto con l'indicazione, in termini descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione.

In caso il concorrente sia un raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE/Aggregazione di rete ogni operatore economico raggruppato deve compilare una propria scheda 1-bis e 2, allegate al disciplinare di gara.

In caso di raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo) di tipo orizzontale, tutti i componenti devono essere qualificati in ognuna delle prestazioni previste (principale e secondarie), in quanto tutti gli operatori economici raggruppati eseguono il medesimo tipo di prestazione e rispondono in solido per tutte le prestazioni.

Nei raggruppamenti temporanei, il mandatario deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti relativi al possesso della certificazione di accreditamento, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, come organismi di ispezione di Tipo A o di Tipo C per le attività di verifica ai fini della progettazione e quello relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. a) e b), devono essere posseduti dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti indicati nella scheda 1 per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d), relativo all'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere o architetto da almeno dieci anni e l'iscrizione al relativo albo professionale, è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato nella scheda 1 come Coordinatore del gruppo di verifica.

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato nella scheda 1 come incaricato della prestazione di verifica del coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. f) relativo all'abilitazione del tecnico competente in acustica ai sensi della L. 447/95 s.m.i. è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato nella scheda 1 come incaricati della prestazione di verifica delle opere di protezione acustica.

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. g) relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato nella scheda 1 come incaricato della verifica della relazione geologica.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

I consorzi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Per i consorziati indicati la domanda di partecipazione deve precisare le rispettive quote di partecipazione nonché, ai sensi del comma 4 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., la descrizione delle parti del servizio che saranno svolte da ciascuno.

L'obbligo di specificazione delle parti del servizio in capo a ciascun operatore economico di cui al comma 4 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. si ritiene assolto con l'indicazione, in termini descrittivi, sia delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione, sia delle percentuali della quota di riparto del servizio.

Il consorzio stabile e ciascun consorziato indicato deve compilare la scheda 2, allegata al disciplinare di gara.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e di idoneità professionale di cui all'art. 7.1.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, come meglio specificato nell'art. 15 del presente Disciplinare.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i..

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede tramite P.E.C., secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante indicati al punto 15.2. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., non è ammesso il ricorso al subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA E POLIZZA ASSICURATIVA

Ai sensi dell'art. 93, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., la garanzia non è dovuta relativamente al servizio da appaltare.

Il concorrente si impegna, qualora risultasse aggiudicatario, a prestare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice all'atto della stipula del contratto di appalto.

Secondo quanto previsto dal comma 4, dell'art. 24 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., all'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla Stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica, estesa al danno all'opera, nonché della polizza indennitaria civile per danni a terzi per rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. Il massimale deve essere pari a € 2.500.000,00. In caso di polizza specifica, limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo dei lavori. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia coperto da polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata, ove necessario, attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di durata di cui sopra.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

La copertura assicurativa deve comprendere le attività svolte da tutto il personale, sia interno, sia esterno che opera per conto e nome dell'Operatore economico.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1 comma 148 della L. 124/2017.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€20,00.- (venti/00)** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per il solo invio delle offerte in modalità telematica così come previsto dall'art. 40 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., la presente procedura prevede l'utilizzo del cd. "portale appalti" della S.p.A. Autovie Venete, del cui supporto tecnico, operativo e logistico si avvale il Commissario delegato ai sensi dell'art. 2, comma 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 s.m.i..

E' possibile accedere al portale appalti della S.p.A. Autovie Venete sia dalla pagina dedicata alla presente procedura del sito internet www.commissarioterzacosia.it al percorso "Appalti, Bandi e Avvisi" - "Bandi attualmente in essere sopra soglia", sia direttamente tramite l'indirizzo:

- https://portaleappalti.autovie.it/PortaleAutovie/it/ppgare_bandi_lista.wp.

Le regole di utilizzo del portale appalti sono disponibili al link "Regole piattaforma e-procurement" del menù informazioni, ovvero all'indirizzo:

- https://portaleappalti.autovie.it/PortaleAutovie/it/ppgare_doc_regolamento.wp

Si raccomanda la lettura delle regole di utilizzo che devono essere accettate in fase di registrazione al portale.

Il Gestore del Sistema è Maggioli S.p.A. – divisione Eldasoft.

Si precisa che il portale appalti della S.p.A. Autovie Venete sarà utilizzato esclusivamente per l'invio dell'offerta in modalità telematica. Il portale appalti della S.p.A. Autovie Venete non sarà utilizzato per nessuno altro adempimento o comunicazione della presente procedura di gara, per i quali resta quindi valida unicamente la pagina dedicata alla presente procedura del sito internet www.commissarioterzacosia.it al percorso "Appalti, Bandi e Avvisi" - "Bandi attualmente in essere sopra soglia", nonché le comunicazioni inoltrate via posta elettronica certificata all'indirizzo inserito in fase di registrazione al portale.

Registrazione al portale appalti

Per l'invio dell'offerta è preliminarmente necessario registrarsi al portale. Le istruzioni per procedere alla registrazione sono disponibili al link "Accesso Area Riservata" del menù informazioni del portale appalti, ovvero all'indirizzo:

- https://portaleappalti.autovie.it/PortaleAutovie/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp

In caso il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, contratto di rete è sufficiente che il solo mandatario/capogruppo si registri al portale appalti.

L'indirizzo di posta elettronica certificata PEC inserita in fase di registrazione al portale appalti sarà quella utilizzata, unitamente al "portale appalti", per le eventuali comunicazioni inerenti alla presente procedura.

Invio dell'offerta

Per l'invio dell'offerta da parte dell'operatore economico già registrato è disponibile una specifica guida al link "Istruzioni e manuali" del menù informazioni del portale appalti, ovvero all'indirizzo:

https://portaleappalti.autovie.it/PortaleAutovie/it/ppgare_doc_istruzioni.wp

Inoltre, per la risoluzione di eventuali problemi tecnici in fase di registrazione e/o presentazione dell'offerta è disponibile un servizio di assistenza tecnica al link "Assistenza tecnica" del menù informazioni del portale appalti, ovvero al seguente indirizzo:

https://portaleappalti.autovie.it/PortaleAutovie/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp

Si richiama l'attenzione del concorrente sull'operatività di tale servizio riportata nel sito, che prevede degli specifici orari ed un termine, con riferimento alla data ultima di presentazione dell'offerta, oltre il quale l'assistenza non è assicurata.

In particolare si precisa che il servizio di assistenza tecnica è **assicurato sino a 48 ore** prima dei termini per la presentazione delle offerte, da lunedì a venerdì dalle 8:30 – 13:00 e dalle 14:00 – 17:30 **esclusi giorni festivi**; dopo tale termine non sarà garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile per la presentazione dell'offerta.

Il predetto servizio è volto unicamente alla risoluzione di problematiche di carattere tecnico/operativo nell'inserimento delle documentazioni sul portale; lo stesso non potrà fornire chiarimenti su aspetti concernenti la procedura, la documentazione di gara richiesta e la procedura telematica in genere.

L'offerta deve essere inviata entro le ore **12.00** del giorno **20.12.2019** esclusivamente tramite il portale appalti della S.p.A. Autovie Venete.

Il tempo della piattaforma telematica del portale appalti è costantemente indicato a margine di ogni schermata della piattaforma ed è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC(IEN) di cui al D.M. 30 novembre 1993 n. 591.

Non saranno ammesse offerte pervenute in modalità cartacea o tramite posta elettronica certificata PEC.

La piattaforma telematica utilizzata dal portale appalti prevede il caricamento dei documenti costituenti l'offerta del concorrente nelle seguenti buste telematiche:

“A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

“B - OFFERTA TECNICA”

“C - OFFERTA ECONOMICA”

I documenti costituenti l'offerta sono illustrati ai paragrafi seguenti.

Ciascun singolo documento da caricare non può superare la dimensione massima di 15 MB.

Ciascuna busta telematica non può complessivamente superare la dimensione massima di 50 MB.

Si segnala che per procedere in modo ottimale al caricamento dei documenti è necessario connettere alla piattaforma telematica una singola utenza che dovrà effettuare il logout al termine di ogni sessione di lavoro.

Si precisa, inoltre, che i documenti caricati durante una sessione di lavoro non sono salvati in maniera permanente sulla piattaforma sino a che non viene premuto il pulsante "salva documenti".

In ragione della dimensione dei documenti e delle capacità di trasmissione dati del concorrente e delle linee utilizzate, può variare il tempo di caricamento dell'offerta. Si precisa a tal riguardo che non saranno accettate offerte che alla scadenza del termine per la loro presentazione non siano state completamente caricate ed inoltrate definitivamente. Rimane quindi ad esclusivo rischio del concorrente il caricamento e l'inoltro dell'offerta entro il termine indicato.

La presenza all'interno delle buste telematiche di documenti che non risultano visualizzabili rimane di esclusiva responsabilità dei concorrenti che sono tenuti alla verifica della loro integrità prima dell'inoltro dell'offerta.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono caricare sulla piattaforma telematica una nuova offerta in sostituzione della precedente che deve essere preventivamente eliminata dal concorrente stesso.

Si precisa che, ad eccezione dell'indirizzo PEC, le informazioni ed i dati che saranno considerati ai fini della presente procedura sono unicamente quelle presenti nella documentazione caricata nelle tre buste e non quelli inseriti sulla piattaforma telematica nel portale appalti in fase di registrazione o di invio dell'offerta.

Sottoscrizione dei documenti di gara

Si precisa che per poter presentare l'offerta, il legale rappresentante del concorrente, nonché di tutti gli altri operatori economici eventualmente tenuti a sottoscrivere l'offerta e/o altre dichiarazioni in essa contenute, dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'AgID, (ex DigitPA) previsto dall'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 82/2005, generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e dal D.P.C.M. 30 marzo 2009 (G.U. 6 giugno 2009, n. 129).

Sono ammessi i certificati di firma digitale rilasciati da:

- Certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche".
- Certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea, quando ricorre una delle condizioni indicate al comma 4 dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005.

Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati sono CADES e PADES.

Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. .zip) contenente uno o più file privi di firma digitale. La firma digitale deve essere apposta su ogni singolo file.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE ed il PASSOE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni sono preferibilmente redatte sulle schede allegate al presente disciplinare e messe a disposizione alla pagina dedicata alla presente procedura del sito internet www.commissarioterzacosria.it al percorso "Appalti, Bandi e Avvisi" - "Bandi attualmente in essere sopra soglia". Qualora alcune dichiarazioni richieste ai sensi del presente Disciplinare non siano presenti nelle schede, le stesse dovranno essere predisposte autonomamente dal concorrente secondo i contenuti e le modalità di volta in volta indicate nello stesso Disciplinare.

Nella medesima sezione sono disponibili le stesse schede anche in formato PDF da utilizzare per confronto. Infatti, stante la possibilità di una non corretta visualizzazione delle stesse in formato .rtf da parte di alcuni programmi, si raccomanda di verificare la sua corrispondenza con quanto pubblicato in formato PDF prima di procedere alla loro compilazione e sottoscrizione.

Il dichiarante allega copia in formato elettronico sottoscritta digitalmente di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più schede distinte).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Lingua dell'offerta

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. Si procederà invece all'esclusione del concorrente in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nelle buste B e C.

Validità dell'offerta

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. per 360 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della busta A "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se gli elementi e le condizioni del ricorso all'avvalimento erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. è comunque facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in bollo e preferibilmente predisposta mediante la compilazione della scheda 1 allegata al presente disciplinare e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni previste nel presente disciplinare.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (società, raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica nella scheda 1 il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di operatore singolo, dall'operatore stesso;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante del mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di GEIE dal soggetto dotato di idonei poteri di rappresentanza del GEIE, la cui titolarità deve essere dimostrata allegando la necessaria documentazione probatoria;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica

di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

L'operatore economico allega:

- a. copia fotostatica di un documento d'identità del/i sottoscrittore/i;
- b. (in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

In caso di partecipazione associata, ciascun operatore economico (mandatario/mandante; capofila/consorzata) compila e sottoscrive digitalmente la scheda 1-bis da allegare alla domanda di partecipazione, con la quale tra l'altro dichiara di aver sottoscritto/assume l'impegno a sottoscrivere il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria/capofila.

Il concorrente e ciascun operatore economico, ivi inclusi i singoli consorziati indicati per l'esecuzione della prestazione da parte del consorzio concorrente o i singoli operatori costituenti il RTI, compila e sottoscrive digitalmente, inoltre, la scheda 2, da allegare alla domanda di partecipazione.

Ai fini dell'assolvimento dell'apposizione del bollo sulla domanda di partecipazione il concorrente deve inserire nella busta telematica A la scansione della prima pagina della domanda di partecipazione con l'apposizione della marca da bollo debitamente annullata, ovvero porre in essere quanto previsto dalla normativa vigente per assolvere l'adempimento richiesto.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 reperibile, in formato elettronico, alla pagina dedicata alla presente procedura del sito internet www.commissarioterzacosia.it al percorso "Appalti, Bandi e Avvisi" - "Bandi attualmente in essere sopra soglia" secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE, messo a disposizione sul predetto "portale appalti" in formato .rtf, nella sezione dedicata ai concorrenti, dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente; il predetto DGUE può essere unicamente compilato e non può essere modificato in altro modo. Sul medesimo sito, nella sezione dedicata alla pubblicazione del bando, è disponibile il medesimo DGUE anche in formato PDF da utilizzare per confronto. Infatti, stante la possibilità di una non corretta visualizzazione del DGUE in formato .rtf da parte di alcuni programmi, si raccomanda di verificare la sua corrispondenza con il DGUE fornito in formato PDF prima di procedere alla sua compilazione.

La mancanza o l'incompletezza del DGUE in formato elettronico conforme alle indicazioni sopra fornite comporterà l'attivazione della procedura ex art. 83, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrative a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 15.3.1;

- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria sottoscritto digitalmente dalla stessa ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D. M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D. L. 78/2010, e s.m.i. conv. in L. 122/2010 e s.m.i.) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D. M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si richiama il Comunicato del Presidente A.N.AC. del 8 novembre 2017 in merito alla dichiarazione del legale rappresentante per conto di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80.

Qualora il concorrente non utilizzi il DGUE disponibile sulla pagina dedicata alla presente procedura del sito internet www.commissarioterzacosia.it, si ricorda che deve essere allegata alla domanda anche una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

Il concorrente integra le dichiarazioni sui requisiti posseduti compilando la scheda 1 allegata al presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto digitalmente dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante;

Il DGUE è presentato e sottoscritto digitalmente, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla gara in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti i retisti partecipanti;

- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento da tutte le imprese ausiliarie.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Il concorrente rende – tra l'altro - le seguenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. (in alternativa è sufficiente la compilazione del DGUE pubblicato nella sezione dedicata al presente appalto sul sito www.commissarioterzacorsia.it, in corrispondenza della Parte III, Sez. D, dove sono stati aggiunti i riferimenti alle predette disposizioni di Legge);
2. dichiara, tramite la compilazione della scheda 2, i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara, qualora tenuto all'iscrizione, tramite la compilazione della scheda 2, l'iscrizione nel registro dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
4. dichiara, tramite la compilazione della scheda 2, la propria posizione previdenziale e la sua assoggettabilità agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
5. dichiara, tramite la compilazione della scheda 1, con riferimento ai professionisti indicati per l'espletamento del servizio i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, legame intercorrente con il concorrente, iscrizione al relativo albo professionale e l'assenza in capo agli stessi dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
6. dichiara, tramite la compilazione della scheda 1, con riferimento al professionista indicato come Coordinatore del gruppo di verifica l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere o architetto da almeno dieci anni ed iscrizione al relativo albo professionale;
7. dichiara, tramite la compilazione della scheda 1, con riferimento al professionista che espleta l'incarico di verifica del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione l'abilitazione ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. 81/2008;
8. dichiara, tramite la compilazione della scheda 1, con riferimento al professionista che espleta l'incarico di verifica delle opere di protezione acustica l'abilitazione come tecnico competente in acustica ai sensi della L. 447/95 s.m.i.;
9. dichiara, tramite la compilazione della scheda 1, con riferimento al professionista indicato come geologo il possesso dei requisiti abilitativi richiesti;
10. dichiara, tramite la compilazione della scheda 1, che i professionisti indicati sono in regola con gli obblighi di formazione previsti dai relativi Ordini, Albi o altri elenchi disposti in attuazione all'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137
11. dichiara di possedere il requisito di capacità economico e finanziaria di cui al p.to 7.2, da rendere mediante la compilazione del DGUE in corrispondenza della Parte IV, Sez. B, punto 1a) e la compilazione della scheda 1;
12. dichiara di possedere il requisito di capacità tecnico e professionale di cui al p.to 7.3 da rendere mediante la compilazione del DGUE in corrispondenza della Parte IV, Sez. B, punto 2a), unitamente all'elenco dei servizi di verifica di progettazione o di direzione lavori svolti e portati a compimento del requisito da rendere tramite la compilazione della scheda 1;

13. Dichiaro, tramite la compilazione della scheda 1, remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
14. accetta, tramite la compilazione della scheda 1, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
15. accetta, tramite la compilazione della scheda 2, il protocollo di legalità tra le Prefetture UU.TT.GG. di Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone, Venezia, Treviso ed il Commissario Delegato del 12 maggio 2009 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
16. dichiara, tramite la compilazione della scheda 2, di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla Stazione Appaltante e reperibile al sito www.commissarioterzacosia.it alla sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
17. si impegna, tramite la compilazione della scheda 1, a prestare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. all'atto della stipula del contratto;
18. si impegna, tramite la compilazione della scheda 1, a prestare la polizza assicurativa per responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento del servizio di verifica di progettazione, avente un massimale pari a 2.500.000,00 euro, decorrente dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo;
19. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, tramite la compilazione della scheda 2, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
20. indica nella scheda 1 il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA e l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
21. autorizza, tramite la compilazione della scheda 1, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza la Stazione Appaltante a rilasciare copia delle parti di offerta tecnica specificatamente individuate nella stessa offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione di diniego all'autorizzazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. con apposita ulteriore autodichiarazione da allegare all'offerta tecnica, fermo restando che ai sensi del comma 6 dello stesso art. 53 l'accesso potrà essere comunque consentito ai fini della difesa in giudizio degli interessi dell'istante. In caso di richiesta di "accesso agli atti" i contenuti di tale autodichiarazione saranno oggetto di specifica istruttoria da parte del Responsabile Unico del Procedimento;
22. attesta, tramite la compilazione della scheda 2, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).
23. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara

quale mandatario di un raggruppamento temporaneo e che gli altri operatori economici aderenti al raggruppamento non sono assoggettati ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Le dichiarazioni integrative sono rese e sottoscritte digitalmente, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 23;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE costituiti e consorzi stabili:
 1. dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 23;
 2. da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); n. 16 (protocollo di legalità); n. 17 (codice di comportamento); n. 20 (operatori non residenti); n. 23 (privacy) e, ove pertinente, n. 24 (concordato preventivo).

Le aggregazioni di rete di cui al punto 5, nn. I, II, III del presente disciplinare si conformano alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, rese e sottoscritte digitalmente da ciascuna ausiliaria con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); n.15 (protocollo di legalità); n. 16 (codice di comportamento); n. 19 (operatori non residenti); n. 22 (privacy) e, ove pertinente, n. 23 (concordato preventivo);

Le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 23 sono rese compilando le schede 1, 1-bis e 2 qualora in esse presenti. Le ulteriori dichiarazioni non presenti nelle schede devono essere rese mediante autodichiarazione ai sensi del degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i. sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione o quali sezioni interne alla domanda medesima aggiunte dal concorrente.

Nel caso di concorrente singolo devono essere compilate e sottoscritte digitalmente le schede 1 e 2.

Nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire la scheda 1 deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi. Ciascun operatore economico raggruppando/consorziando deve inoltre compilare e sottoscrivere digitalmente una propria scheda 1-bis e 2.

Nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti la scheda 1 deve essere sottoscritta digitalmente dall'operatore economico mandatario/capogruppo. Ciascun operatore economico raggruppato/consorziato deve inoltre compilare e sottoscrivere digitalmente una propria scheda 1-bis e 2.

Nel caso in cui il concorrente sia un consorzio stabile la scheda 1 deve essere sottoscritta digitalmente dal consorzio stabile. Il consorzio stabile stesso e ciascun consorziato indicato per l'esecuzione della prestazione devono compilare e sottoscrivere digitalmente una propria scheda 2.

Tutte le schede 1bis e 2, nonché le ulteriori dichiarazioni, sono sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti.

Le schede e le dichiarazioni possono essere sottoscritte digitalmente da procuratore dotato di idonea procura.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione:

24. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
25. (in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
26. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente. Il PASSOE deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente. In caso di

raggruppamento temporaneo non ancora costituito il PASSOE deve essere sottoscritto digitalmente da un legale rappresentante di ogni operatore economico componente il costituendo raggruppamento. In caso di consorzio stabile il PASSOE deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del consorzio e dal legale rappresentante di ogni operatore economico consorziato indicato per l'esecuzione del servizio. Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, alla domanda di partecipazione deve essere allegato anche il PASSOE relativo all'ausiliaria, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria.

27. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, da rendere con la compilazione della scheda 1.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, ovvero firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati, da rendere con la compilazione della scheda 1.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di mandatario/capogruppo, tramite la compilazione della scheda 1-bis;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate, tramite la compilazione della scheda 1-bis;
 - c. dichiarazione, tramite la compilazione della scheda 1, in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di rete

- I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto):
 - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
- II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):
 - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
- III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo):
- a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
 - b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente punto 15.3.3 non ricomprese nelle schede 1 e 1-bis potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta telematica “B - Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati.

Tali documenti, costituenti l'offerta tecnica, sono predisposti, con riferimento agli elementi e subelementi indicati al successivo punto 18.1, come di seguito descritto.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, ed in particolare nel Capitolato Speciale - Norme Generali e Norme Tecniche, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica, intendendosi per essa ciascun singolo file caricato sulla piattaforma telematica del portale appalti (relazioni, allegati, curriculum vitae), dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 15.1.

Si precisa che l'offerta tecnica non deve riportare riferimenti all'importo offerto, che è invece oggetto della proposta economica del concorrente inserita nella busta telematica “C - Offerta economica”. Pertanto, nel caso dalla lettura dell'offerta tecnica sia possibile risalire all'offerta economica, il concorrente sarà escluso dalla gara.

L'offerta tecnica deve essere incondizionata, a pena di esclusione.

Con riferimento all'elemento **T1 - Professionalità ed adeguatezza dell'offerta**:

L'elemento T1 riguarda la professionalità e l'adeguatezza dell'offerta formulata dal concorrente, con riferimento alla sua pregressa esperienza in opere similari a quella oggetto del servizio posto a base di gara.

Tale professionalità ed adeguatezza è dimostrata tramite la presentazione di un massimo di due servizi di verifica di progetti di opere qualificabili come “affini” a quelle oggetto del servizio posto a base di gara, ritenuti significativi dal concorrente per rappresentare la propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e svolti e completati nell’ultimo decennio.

Per progetti di opere “affini” a quelle oggetto del servizio posto a base di gara, si intendono progetti relativi alle “ID opere” V.02, S.03, S.04, D.02 e IA.03 di cui al D.M. 17.06.2016, ovvero alle previgenti classi e categorie corrispondenti così come individuate dal medesimo Decreto Ministeriale.

Possono essere presentati servizi di verifica di progetti di livello definitivo e/o esecutivo, fermo restando che almeno uno dei servizi dovrà essere relativo ad un progetto di livello esecutivo. La mancata presentazione di almeno un servizio riferito ad attività di verifica di un progetto esecutivo non sarà motivo di esclusione del concorrente, ma comporterà l’assegnazione di un punteggio pari a zero al presente elemento di valutazione.

I servizi di verifica presentati devono essere relativi a progetti già validati dal committente alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

Ogni singolo servizio presentato deve essere stato svolto da almeno uno dei professionisti indicati nella domanda di partecipazione ai sensi del comma 5 dell’art. 24 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i..

Ogni singolo servizio deve essere presentato utilizzando una relazione illustrativa di lunghezza massima pari a 4 facciate di formato A4, redatta con carattere Times New Roman, dimensioni non inferiori a corpo 12, interlinea singola, con bordi pagina tutti pari a 2 cm.

La pagina di copertina non è compresa nei limiti di pagine indicati per la relazione.

Nel caso le facciate della relazione siano superiori a quelle indicate, pagina di copertina esclusa, le facciate eccedenti tale limite non saranno prese in considerazione ed i loro contenuti non saranno quindi utilizzati per la valutazione dell’offerta.

La relazione illustrativa di ciascun servizio deve contenere, nell’ordine:

1 - una scheda con le seguenti informazioni:

- nome del committente;
- descrizione sintetica dell’opera oggetto del progetto sottoposto a verifica;
- ID opere, ai sensi del D.M. 17.06.2016, ovvero le corrispondenti previgenti classi e categorie così come individuate dal medesimo D.M. e relativi importi;
- importo del servizio;
- data di inizio e di ultimazione del servizio di verifica della progettazione;
- professionisti che hanno svolto il servizio di verifica;

2 – un paragrafo relativo al subelemento T1.1;

3 – un paragrafo relativo al subelemento T1.2;

Le relazioni illustrative saranno oggetto di valutazione sulla base dei sub-elementi e dei relativi criteri di valutazione di seguito indicati al paragrafo 18.1.

Nel caso di concorrente costituito da consorzio stabile o da raggruppamento temporaneo, la documentazione presentata può riguardare servizi di verifica, singolarmente considerati, svolti da una qualsiasi delle consorziate esecutrici o dai soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo.

Caricamento dell’offerta tecnica dell’elemento T1 sulla piattaforma telematica del portale appalti

Il caricamento sulla piattaforma telematica del portale appalti della relazione illustrativa è obbligatorio per poter inoltrare l’offerta.

Con riferimento all’elemento **T2 – Metodologia e organizzazione nello svolgimento delle attività di verifica:**

L’elemento T2 riguarda la capacità del concorrente di organizzare e svolgere in maniera efficace ed efficiente il servizio posto a base di gara, in modo da realizzare la massima sinergia, collaborazione e trasparenza dell’attività tra i componenti del gruppo di lavoro, nonché con la stazione appaltante ed i progettisti, anche in considerazione delle esperienze e del *know how* dei singoli professionisti coinvolti.

Per tale elemento T2 il concorrente deve presentare una relazione illustrativa di lunghezza massima pari a 8 facciate di formato A4, redatta con carattere Times New Roman, dimensioni non inferiori a corpo 12, interlinea singola, con bordi pagina tutti pari a 2 cm, a cui possono essere allegati un massimo di 3 allegati in formato non superiore a A3. La pagina di copertina non è compresa nei limiti di pagine indicati per la relazione.

La relazione illustrativa deve contenere un paragrafo per ogni sub-elemento di seguito indicato all'interno del quale dovranno essere richiamati i codici degli elaborati grafici allegati relativi a tale sub-elemento.

Gli eventuali curriculum vitae allegati non concorrono al calcolo del numero massimo né di pagine né di allegati. I curriculum presentati devono essere in formato A4 ed il numero complessivo di facciate di tutti i curriculum presentati non può superare il numero di 20, copertina esclusa.

Nel caso le facciate della relazione siano superiori a 8, o le pagine dei curriculum vitae siano superiori a 20, pagina di copertina esclusa, le facciate eccedenti tale limite non saranno prese in considerazione ed i loro contenuti non saranno quindi utilizzati per la valutazione dell'offerta. La parte esclusa dalla valutazione sarà invece vincolante per il concorrente ai fini dell'eventuale aggiudicazione e della successiva contrattualizzazione.

La relazione, nonché gli eventuali allegati alla stessa, saranno oggetto di valutazione sulla base dei sub-elementi dell'elemento T2 e dei relativi criteri di valutazione indicati al paragrafo 18.1.

Caricamento dell'offerta tecnica dell'elemento T2 sulla piattaforma telematica del portale appalti

Il caricamento sulla piattaforma telematica del portale appalti della relazione tecnica d'offerta è obbligatorio per poter inoltrare l'offerta.

I curricula vitae e gli allegati alla relazione illustrativa possono essere caricati singolarmente oppure assemblati in uno o più file contenenti più allegati. Si raccomanda in tali casi di verificare la dimensione del file complessivo.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta telematica “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta preferibilmente utilizzando la scheda 3 - Offerta economica allegata al presente disciplinare di gara.

L'offerta economica contiene il ribasso percentuale offerto rispetto all'importo posto a base di gara per l'espletamento del servizio di verifica.

Il ribasso offerto deve essere indicato in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta espressa in lettere.

Il ribasso offerto deve essere indicato con due cifre decimali. Per i ribassi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'offerta economica è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

Il concorrente la cui offerta economica non è sottoscritta o è sottoscritta da un soggetto che non dispone dei necessari poteri, è escluso dalla gara. Nel caso l'offerta debba essere sottoscritta da più di un soggetto, il concorrente è escluso anche ove le ipotesi di cui al periodo precedente si verificano per uno solo dei soggetti che avrebbero dovuto sottoscriverla.

Caricamento dell'offerta economica sulla piattaforma telematica del portale appalti

Il caricamento sulla piattaforma telematica del portale appalti della offerta economica è obbligatoria per poter inoltrare l'offerta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Tabella n. 4 – Punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica (T)	70
Offerta economica (E)	30
TOTALE	100

Tutti i calcoli necessari ad individuare la migliore offerta saranno condotti arrotondando i numeri alla terza cifra decimale (ad es. 0,8774 diventa 0,877 mentre 0,8775 diventa 0,878).

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione di seguito elencati per ciascun elemento e subelemento con la relativa ripartizione dei punteggi.

Con la lettera D vengono indicati gli elementi/subelementi caratterizzati da “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice.

Con la lettera Q vengono indicati gli elementi/subelementi caratterizzati da “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Con lettera T vengono indicati gli elementi/subelementi caratterizzati da “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella n. 5 – elementi e subelementi di valutazione dell'offerta tecnica

Elemento	Sublemento	Titolo	Peso: Punti $p^{Tj,k}$		D / Q / T
T1		Professionalità ed adeguatezza dell'offerta	25 di cui:		
	T1.1	Caratteristiche dei servizi analoghi svolti	15	$P^{T1.1}$	D
	T1.2	Modalità di svolgimento dei servizi analoghi	10	$P^{T1.2}$	D
T2		Metodologia e organizzazione nello svolgimento delle attività di verifica	45 di cui:		
	T2.1	Organizzazione del gruppo di lavoro	10	$P^{T2.1}$	D
	T2.2	Competenza dei professionisti indicati	10	$P^{T2.2}$	D
	T2.3	Modalità di svolgimento del servizio	15	$P^{T2.3}$	D
	T2.4	Attività di coordinamento	10	$P^{T2.4}$	D
		TOTALE	70		

T1 Professionalità ed adeguatezza dell'offerta (punti totali 25)

L'elemento T1 riguarda la professionalità e l'adeguatezza dell'offerta formulata dal concorrente, con riferimento alla sua pregressa esperienza in opere similari a quella oggetto del servizio posto a base di gara. Tale professionalità ed adeguatezza è dimostrata tramite la presentazione di un massimo di due servizi di verifica di progetti definitivi e esecutivi di opere qualificabili come “affini” a quelle oggetto del servizio posto a base di gara, ritenuti significativi dal concorrente per rappresentare la propria capacità a realizzare la

prestazione sotto il profilo tecnico e svolti e completati nell'ultimo decennio (vedi capitolo 16 sul contenuto della busta B).

Sub-elemento T1.1 – Caratteristiche dei servizi analoghi svolti (punti 15)

Il sub-elemento T1.1 riguarda le caratteristiche dei servizi presentati relativi ad interventi ritenuti dal Concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e scelti tra quelli qualificabili come affini a quelli ad oggetto del presente appalto.

Criteria di valutazione

Per la valutazione dell'elemento T1.1 saranno presi in considerazione i contenuti delle relazioni illustrative presentate relative ai servizi svolti. Il giudizio sarà attribuito in funzione a:

- analogia delle opere verificate rispetto alle opere che saranno oggetto del servizio di verifica della presente procedura. A tal fine costituiranno elementi premianti, nell'ambito di ogni servizio presentato: l'attinenza al maggior numero possibile di classi e categorie delle opere di cui si compone il progetto da verificare; l'importo delle opere verificate almeno pari a quelle che saranno oggetto del servizio di verifica della presente procedura; l'aver verificato opere di adeguamento di viabilità esistente comprendenti anche la rilocazione di impianti interferenti e allacciamenti;
- ruolo rivestito, responsabilità del concorrente, attività effettivamente svolte nell'ambito del servizio;
- quota del servizio svolto attribuibile al concorrente (qualora il servizio sia stato svolto in forma associata).

Sub-elemento T1.2 – Modalità di svolgimento dei servizi analoghi (punti 10)

Il sub-elemento T1.2 riguarda le modalità di svolgimento dei servizi presentati, per i quali dovranno essere descritte le metodologie di esecuzione e le soluzioni adottate in relazione alle criticità specifiche dei progetti stessi.

Criteria di valutazione

Per la valutazione del sub-elemento T1.2 verranno premiate quelle offerte la cui documentazione evidenzia maggiormente l'adozione di modalità efficaci per la soluzione delle criticità emerse nel corso dell'attività di verifica. A tal fine costituiranno elemento premiante, nell'ambito di ogni servizio presentato, le modalità adottate per gestire la programmazione di lavori di adeguamento da eseguirsi sotto traffico e gli spostamenti delle relative interferenze.

T2 Metodologia e organizzazione nello svolgimento delle attività di verifica (punti totali 45)

L'elemento T2 riguarda la capacità del concorrente di organizzare e svolgere in maniera efficace ed efficiente il servizio posto a base di gara, in modo da realizzare la massima sinergia, collaborazione e trasparenza dell'attività tra i componenti del gruppo di lavoro, nonché con la stazione appaltante ed i progettisti, anche in considerazione delle esperienze e del *know how* dei singoli professionisti coinvolti (vedi capitolo 16 sul contenuto della busta B).

L'elemento T2 è suddiviso tra i seguenti subelementi:

Sub-elemento T2.1 – Organizzazione del gruppo di lavoro (punti 10)

Il sub-elemento T2.1 riguarda la professionalità dei soggetti e l'organizzazione del gruppo di lavoro che il concorrente ha indicato nella domanda di partecipazione per l'esecuzione del servizio di verifica.

Il concorrente deve presentare un organigramma completo del gruppo di lavoro in cui dovranno essere indicati nominativamente i professionisti indicati nella domanda di partecipazione, nonché tutti gli ulteriori professionisti, tecnici ed amministrativi che il concorrente intende utilizzare nel servizio. L'organigramma dovrà consentire la chiara individuazione dell'organizzazione della commessa e dei rapporti gerarchici intercorrenti tra tutti i nominativi che saranno in esso indicati.

Criteria di valutazione

Il criterio di valutazione del sub-elemento T2.1 si basa sulla migliore configurazione del team di lavoro proposto dal concorrente, con particolare riguardo ai profili di carattere organizzativo, funzionali all'espletamento integrato e sinergico delle attività di verifica. Verrà presa in esame l'articolazione dell'organigramma del gruppo di lavoro, valutandone la completezza in relazione alle prestazioni specialistiche previste nel servizio, la capacità di efficace gestione della commessa, l'adeguatezza in termini di risorse umane impiegate.

Sub-elemento T2.2 – Competenza dei professionisti indicati (punti 10)

Il sub-elemento T2.2 riguarda la professionalità dei soggetti che compongono il gruppo di lavoro che il concorrente ha indicato nella domanda di partecipazione per l'esecuzione del servizio di verifica.

Il concorrente deve presentare per ciascun professionista indicato nella domanda di partecipazione un curriculum vitae da cui si evincano i titoli e le esperienze posseduti. Il curriculum vitae deve inoltre comprendere un elenco dei servizi di progettazione e di verifica che il professionista ha espletato al fine di comprovare le competenze e capacità in relazione alle prestazioni per le quali è stato indicato nell'ambito dell'offerta.

Criterio di valutazione

Il criterio di valutazione del sub-elemento T2.2 si basa sul contenuto dei curriculum vitae presentati, con particolare riferimento all'attinenza tra le prestazioni per le quali ciascun professionista è stato indicato e la sua pregressa esperienza relativa a servizi aventi ad oggetto opere con caratteristiche simili a quelle oggetto di verifica.

Sub-elemento T2.3 – Modalità di svolgimento del servizio (punti 15)

Il sub-elemento T2.3 riguarda le modalità con le quali il concorrente propone di svolgere il servizio posto a base di gara.

Il concorrente deve descrivere le modalità con le quali intende svolgere il servizio, con particolare riferimento:

- alla pianificazione delle attività di verifica previste per ciascuna tematica progettuale;
- alla normativa adottata;
- al sistema di conduzione delle verifiche;
- all'efficacia della metodologia proposta nel favorire il raggiungimento dell'obiettivo di minimizzare il rischio di introduzione di varianti in corso d'opera e il rischio di contenzioso;
- alla modalità di reporting intermedio e finale;
- alle procedure di verifica a seguito dell'introduzione di modifiche e/o revisioni;
- agli applicativi eventualmente utilizzati nelle verifiche dei diversi temi progettuali;
- alla gestione delle non conformità;
- alle modalità e mezzi di riduzione dei tempi di gestione delle non conformità e dei conseguenti adeguamenti progettuali.

Criterio di valutazione

Il criterio di valutazione del sub-elemento T2.3 prevede di valutare le modalità di svolgimento del servizio descritte dal concorrente sulla base:

- della loro adeguatezza nel consentire una corretta e tempestiva divulgazione dei dati e delle informazioni all'interno del gruppo di lavoro, nonché nell'assicurare la loro omogenea e rapida implementazione nell'attività di verifica;
- della loro efficacia nel garantire la qualità del servizio;
- della loro capacità di assicurare il rispetto dei tempi;

Sub-elemento T2.4 – Attività di coordinamento (punti 10)

Il sub-elemento T2.4 riguarda l'attività di coordinamento proposta dal concorrente durante lo svolgimento del servizio, che dovrà essere dimostrata sviluppando i seguenti aspetti:

- criteri e sistemi di interfaccia con la struttura di progettazione e con il Responsabile Unico del Procedimento;
- efficacia della metodologia di lavoro ai fini del perseguimento dell'obiettivo di ottimizzare il tempo di edizione del progetto validabile.

Critério di valutazione

Il criterio di valutazione del sub-elemento prenderà in esame l'attività di coordinamento proposta, valutando gli aspetti relativi all'interfaccia con i diversi soggetti coinvolti (progettisti e Stazione Appaltante) e alla metodologia di lavoro che il concorrente intende proporre, con particolare riferimento alla sua capacità di ottimizzare i tempi necessari a giungere al progetto validabile.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno dei subelementi discrezionali "D" (T1.1, T1.2, T2.1, T2.2, T2.3, T2.4) ogni Commissario attribuisce un coefficiente con il metodo del confronto a coppie, previsto anche dalle linee guida A.N.AC. di attuazione del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa".

Nel metodo del confronto a coppie ciascun Commissario confronta tra loro, per ogni subelemento oggetto di valutazione, tutte le offerte tecniche indicando il grado di preferenza per ciascuna offerta rispetto a ognuna delle altre attraverso un grado di preferenza variabile tra 1 e 6.

Al termine dei confronti a coppie, il coefficiente $C_i^{Tj,k}$ attribuito al concorrente i-esimo per l'elemento/subelemento j,k, che ha un valore compreso tra 0 e 1, è calcolato a partire dalla somma dei gradi di preferenza attribuiti dai singoli Commissari nel confronto a coppie all'offerta del concorrente i-esimo per l'elemento/subelemento j,k, attribuendo il valore di uno al concorrente che ha ottenuto la somma più alta ed agli altri concorrenti un coefficiente inferiore calcolato linearmente.

In tal modo, al fine di non alterare il rapporto tra i pesi stabiliti per i vari subelementi, al concorrente che ha formulato la migliore offerta per l'elemento/subelemento j,k è attribuito il punteggio massimo, pari a uno (cd. prima riparametrazione).

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti relativi agli l'elementi/subelementi di natura discrezionale "D" non sono attribuiti mediante il confronto a coppie ma sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari a ciascun subelemento, nel rispetto della seguente scala di valori:

- se il sub elemento in esame risulti "non trattato": coefficiente 0,00;
- se il subelemento in esame risulti "assolutamente inadeguato": coefficiente 0,10;
- se il subelemento in esame risulti "inadeguato": coefficiente 0,20;
- se il subelemento in esame risulti "gravemente carente": coefficiente 0,30;
- se il subelemento in esame risulti "carente": coefficiente 0,40;
- se il subelemento in esame risulti "insufficiente": coefficiente 0,50;
- se il subelemento in esame risulti "sufficiente": coefficiente 0,60;
- se il subelemento in esame risulti "discreto": coefficiente 0,70;
- se il subelemento in esame risulti "buono": coefficiente 0,80;
- se il subelemento in esame risulti "distinto": coefficiente 0,90;
- se il subelemento in esame risulti "ottimo": coefficiente 1,00.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni subelemento da parte di tutti i Commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando linearmente a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Rimangono invariate le modalità di attribuzione dei punteggi relativi a subelementi di natura quantitativa "Q" e tabellare "T".

Il punteggio tecnico complessivo dell'i-esimo concorrente (P_i^T) è calcolato con la seguente formula:

$$P_i^T = C_i^{T1.1} \times p^{T1.1} + C_i^{T1.2} \times p^{T1.2} + C_i^{T2.1} \times p^{T2.1} + C_i^{T2.2} \times p^{T2.2} + C_i^{T2.3} \times p^{T2.3} + C_i^{T2.4} \times p^{T2.4}$$

dove:

- $C_i^{Tj,k}$ = coefficiente elemento/subelemento $T_{j,k}$, del concorrente i-esimo;
- $p^{Tj,k}$ = peso elemento/subelemento $T_{j,k}$ (vedi tabella 5).

Unicamente al fine di non alterare il rapporto tra i pesi stabiliti per l'offerta tecnica e l'offerta economica, se nel punteggio tecnico complessivo (P_i^T) nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato (cd. "seconda riparametrazione") rapportando quindi il massimo dei punteggi ottenuti al punteggio massimo fissato per l'offerta tecnica (70 punti) e distribuendo con legge lineare i rimanenti punteggi.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Offerta Economica

È attribuito all'offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione non lineare:

$$C_i^E = (R_i / R_{\max})^\alpha$$

essendo:

- C_i^E = coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica attribuito al concorrente i-esimo;
- R_i = offerta (ribasso percentuale complessivo in lettere) del concorrente i-esimo;
- $\alpha = 0,5$;
- R_{\max} = offerta (ribasso percentuale complessivo in lettere) più conveniente.

Il punteggio economico complessivo dell'i-esimo concorrente (P_i^E) è calcolato con la seguente formula:

$$P_i^E = C_i^E \times P^E$$

dove:

- C_i^E = coefficiente elemento economico E, del concorrente i-esimo;
- P^E = peso elemento economico E (30 punti).

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione Giudicatrice, terminata l'attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica ed economica, procede al calcolo del punteggio complessivo di ciascun concorrente.

Il punteggio complessivo del concorrente i-esimo è dato dalla somma dei punteggi ottenuti dallo stesso nell'offerta tecnica (P_i^T) ed economica (P_i^E):

$$P_i = P_i^T + P_i^E$$

Nel caso in cui pervenga l'esclusione del primo concorrente in graduatoria, non si procederà alla riformulazione della graduatoria riparametrando nuovamente i punteggi attribuiti, bensì si procederà tramite il semplice scorrimento della graduatoria in essere.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Stazione appaltante comunicherà successivamente, a mezzo P.E.C. almeno due giorni prima, la data e l'orario della prima seduta pubblica.

La seduta pubblica avrà luogo presso la Sala Gare della Stazione appaltante in Via Locchi, 19 – 34143 Trieste (Italia) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno tre giorni prima, salvo imprevisti, della data fissata.

Il Seggio di Gara procederà, nella prima seduta pubblica, a:

- a. aprire la busta telematica “A” e verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b. eventualmente attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c. dare lettura dell'elenco dei concorrenti ammessi e dei concorrenti esclusi dalla gara e redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.
- d. trasmettere gli atti al Responsabile Unico del Procedimento affinché possa essere adottato il provvedimento di ammissione ed esclusione di cui al comma 2-bis dell'art. 76 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Seggio di Gara è nominato dalla Stazione Appaltante. Le funzioni attribuite al seggio di gara potranno, eventualmente, essere svolte direttamente dalla Commissione Giudicatrice di cui al punto successivo.

Il Seggio di gara, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, mantiene le buste B e C telematicamente sigillate. Tali buste saranno aperte nelle successive fasi del procedimento dalla Commissione Giudicatrice.

La segretezza delle offerte, essendo le stesse inviate tramite la piattaforma telematica del portale appalti, è garantita dal Gestore del Sistema Maggioli S.p.A..

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata dalla Stazione appaltante, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte (art. 77, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) ed è composta da un numero dispari pari a tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee Guida ANAC n. 3).

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

La Commissione Giudicatrice può svolgere anche tutte le funzioni attribuite al Seggio di gara.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta adottato il provvedimento di ammissione ed esclusione di cui al comma 2-bis dell'art. 76 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Seggio di Gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta telematica “B” concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice darà lettura dei punteggi tecnici complessivi riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta pubblica, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione Giudicatrice procederà all'apertura della busta telematica "C" contenente l'offerta economica, darà lettura delle offerte e quindi alla relativa attribuzione del punteggio, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare.

La Commissione Giudicatrice procederà dunque all'individuazione dell'unico punteggio finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio finale, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul punteggio tecnico complessivo (P_1^T).

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio finale e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede a verificare se le offerte superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. La verifica della soglia di anomalia è effettuata utilizzando il punteggio tecnico complessivo (P_1^T), prima della seconda riparametrazione.

Qualora vi siano offerte che superano tale soglia, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione Giudicatrice, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al punto successivo.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la Commissione Giudicatrice provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento le eventuali esclusioni da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta telematica "B";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione Giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta, all'esito della verifica, risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede tramite posta elettronica certificata PEC al concorrente la presentazione, tramite posta elettronica certificata PEC, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, il RUP assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione Giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il Responsabile Unico del Procedimento esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione Giudicatrice formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Il RUP, ricevuta la proposta di aggiudicazione da parte della Commissione, può comunque procedere alla verifica dell'offerta ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In tal caso procede come previsto al punto precedente.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

La proposta di aggiudicazione della Commissione Giudicatrice è soggetta alla verifica ed all'approvazione del RUP, ai sensi del comma 5 dell'art. 32 e del comma 1 dell'art. 33 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro 60 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto nel caso il Responsabile Unico del Procedimento richieda chiarimenti o documenti all'operatore economico per il quale è stata proposta l'aggiudicazione. Nel caso l'operatore economico non fornisca i chiarimenti e i documenti richiesti, o il loro contenuto non consenta l'approvazione della proposta di aggiudicazione, il Responsabile Unico del Procedimento esclude l'operatore economico per il quale è stata proposta l'aggiudicazione. Escluso il primo operatore economico in graduatoria, il Responsabile Unico del Procedimento procede con l'operatore economico che segue in graduatoria.

Prima dell'aggiudicazione la Stazione appaltante provvede a richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., al concorrente in favore del quale è stata proposta l'aggiudicazione l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

L'aggiudicazione dell'appalto non equivale ad accettazione dell'offerta, ai sensi del comma 6 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. 159/2011 s.m.i. c.d. "Codice antimafia"). Qualora la Stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 s.m.i., recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto. Poiché l'importo posto a base di gara è superiore alle soglie di cui al comma 1 dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per procedere a tali verifiche la Stazione appaltante richiederà all'aggiudicatario, ai sensi del

comma 3 dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 s.m.i., di produrre apposita autodichiarazione sui familiari conviventi di maggiore età di tutti i soggetti di cui al medesimo articolo.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula avrà luogo entro 90 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D. Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.000,00.- La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Il contratto non può essere ceduto dall'aggiudicatario a pena di risoluzione in danno dello stesso e a pena di risarcimento dei danni subiti dalla Stazione appaltante.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto del comma 13 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della Legge n. 52/1991. La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata in originale o in copia autenticata alla Stazione appaltante prima dell'emissione da parte dell'appaltatore della fattura a cui la cessione si riferisce. In caso contrario la cessione non è opponibile alla Società ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La Stazione appaltante, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalità indicate.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere l'avvio del servizio oggetto del presente appalto in pendenza della stipula del contratto.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE IN FASE DI GARA

Ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 104/2010, sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992.

Eventuali ricorsi relativi alla presente procedura dovranno essere presentati con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs. 104/2010 e s.m.i..

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il concorrente partecipante esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali sottoscrivendo le schede di offerta.

A tal fine, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che:

- a. il trattamento dei dati che riguardano il concorrente ha finalità di:
 - gestire la procedura di gara;
 - gestire l'eventuale contrattualizzazione;
 - eseguire gli obblighi derivanti dal contratto;
 - adempiere ad obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie;
 - gestire l'eventuale accesso agli atti;
- b. in relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici;
- c. il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto concerne l'adempimento di obblighi legali e contrattuali, pertanto l'eventuale rifiuto, sia esso totale o parziale, da parte del concorrente a conferire i dati o a trattarli, potrà comportare la sua esclusione dalla procedura di gara, nonché l'impossibilità di instaurare rapporti contrattuali o di proseguire l'esecuzione di quelli già in corso;
- d. i dati potranno essere comunicati a:
 - amministrazioni pubbliche
 - professionisti;
 - istituti di credito;
 - imprese di assicurazione;
 - società di servizi;
- e. relativamente ai dati medesimi l'impresa interessata può esercitare i diritti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- f. titolare del trattamento è il Commissario Delegato, Via V. Locchi n. 19 – 34143 Trieste.

26. ULTERIORI DISPOSIZIONI

La Stazione appaltante si riserva:

- di non dar luogo o di annullare o di revocare in qualsiasi momento la procedura di gara, o di prorogare i termini di presentazione dell'offerta, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere

e natura al riguardo;

- di sospendere la procedura e di rimandarla a successiva data qualora, nel corso delle sedute pubbliche di gara, si rendessero necessari approfondimenti, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura al riguardo;
- di procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta o rimanga comunque valida una sola offerta, purché la stessa sia ritenuta congrua a proprio insindacabile giudizio;
- di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, nei casi previsti dall'art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. senza che coloro che hanno presentato offerta possano avanzare alcuna pretesa.

27. CONTROVERSIE IN FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per le controversie derivanti dal contratto è competente esclusivamente il Foro di Trieste.

È escluso il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 209 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i..

28. RISERVATEZZA

L'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, durante la presente procedura di gara. L'Operatore Economico si impegna a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli di presentazione dell'offerta. È, inoltre, responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, di questi obblighi di riservatezza.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la scrivente Società ha la facoltà di escludere il concorrente dalla procedura di scelta del contraente, fermo restando che l'Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa Società.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- dott. Graziano Pizzimenti -

